

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2154 DELLA COMMISSIONE****del 16 dicembre 2019****che apre un contingente tariffario per l'anno 2020 applicabile all'importazione nell'Unione di talune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione del Comitato misto SEE n. 140/2001, del 23 novembre 2001, che modifica i protocolli n. 2 e n. 3 dell'accordo SEE, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e altri prodotti agricoli <sup>(3)</sup> fissa il regime di scambi tra l'Unione e il Regno di Norvegia per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti.
- (2) La decisione del Comitato misto SEE n. 140/2001 dispone l'applicazione di un dazio pari a zero alle acque con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, classificate con il codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404, classificate con i codici NC 2202 91 00 e 2202 99.
- (3) L'applicazione del dazio pari a zero dell'Unione alle acque e alle altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia, per un periodo indeterminato, dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia <sup>(4)</sup> («l'accordo in forma di scambio di lettere»). In conformità dell'accordo in forma di scambio di lettere, le importazioni esenti da dazi delle merci di cui ai codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99 originarie della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi. Le importazioni che superano tale contingente esente da dazi sono soggette a dazio.

<sup>(1)</sup> GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.<sup>(3)</sup> GU L 22 del 24.1.2002, pag. 34.<sup>(4)</sup> GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.